

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

ART. 1 - Principi e finalità

ART. 2 - Definizioni

ART. 3 - Requisiti ed obblighi

ART. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

ART. 6 - Iter procedurale e formazione

ART. 7 - Incentivo economico

ART. 8 - Attività di controllo

ART. 9 - Sanzioni

ART.10 - Registro compostatori

ART.11 - Norme di rinvio

ART.12 – Modulistica allegata

ART. 1 - Principi e finalità

1. Il presente documento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo dei rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.
2. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico quale parte integrante di una politica complessiva volta alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, di orti e giardini, limitando l'azione di concimi chimici, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un duplice effetto positivo a favore dell'ambiente.

ART. 2 – Definizioni

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il compost, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii *“rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato.”*
3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii *“compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”*.

ART. 3 - Requisiti ed obblighi

1. Soggetti destinatari delle norme del presente documento sono tutti gli abitanti del Comune di Offida che siano iscritti, o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che:
 - a) il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è che nell'abitazione per la quale si richiede l'attivazione della pratica del compostaggio, sia presente un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto dell'incentivo economico sulla tassa rifiuti è l'uso del composter che evidenzia la presenza di rifiuti organici in fase di compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
 - b) il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati, pertinenti all'abitazione per cui si richiede l'incentivo economico sulla tassa rifiuti; il terreno, deve essere ricompreso nel territorio comunale. Sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.
3. I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina il trattamento e smaltimento. In particolare gli organismi

collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente 266/2016 (“*due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio*”), che intendono intraprendere un’attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. sopra richiamato e ss.mm.ii.

4. Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli in ordine alle condizioni igienico-sanitarie, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

ART. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. Il compostaggio domestico può essere realizzato con l'utilizzo di un apposita compostiera e/o con altre metodologie a scelta dell'utente, quali il cumulo, il silo/cassa, la buca, purché il processo risulti controllato e gestito con gli stessi procedimenti ed obblighi determinati per l'uso della compostiera fornita dal Comune.

Per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;

Per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;

Per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;

Per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico acquistato e in disponibilità all'utente;

Tali contenitori o impianti auto costruiti devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Servizio Ambiente del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato secondo i criteri stabiliti dal presente progetto;

2. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti.

3. Il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e a non causare molestie al vicinato, sollevando contestualmente l’Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale incaricato dall’Amministrazione Comunale (da qui in avanti anche semplicemente “Gestore”), da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

4. È obbligatorio mantenere il compost a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l’accumulo di percolato.

5. Vanno adottati sistemi idonei a prevenire la presenza di animali indesiderati quali ratti e roditori in genere, garantendo la corretta aereazione del composter.

6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile all’art.889 dovrà essere posizionato al confine di altrui proprietà, ad almeno due metri tra il confine e il punto più vicino di collocazione della compostiera, assumendo tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

1. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il materiale finito più omogeneo. È consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare. Il materiale non va compresso.

2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.

3. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

4. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- b) piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico-sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
- c) ramaglie, potature, erba, fiori e foglie;
- d) fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- e) segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;
- f) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- g) piccole quantità di cenere di legna.

5. È comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) legno verniciato;
- b) olio di frittura;
- c) lettiere di animali domestici ad eccezione di quelle biodegradabili;
- d) tessuti;
- e) sostanze contenenti acidi;
- f) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

6. Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

7. Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica informazione/formazione che sarà erogata all'utente dal Comune e/o Gestore, nella fase di avvio del compostaggio.

8. Eventuale rifiuto organico e verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito al sistema di raccolta rifiuti urbani, in maniera opportunamente differenziata, in conformità alle modalità stabilite dalla legge vigente ed in conformità alle presenti istruzioni operative e alle modalità stabilite dal gestore.

9. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

10. È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.
11. È vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente documento.
12. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e depositare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.
13. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.
14. Sono vietati l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.
15. È vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 6 - Iter procedurale e formazione

1. Ai fini del presente atto l'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi devono sottoscrivere il Contratto di affidamento compostiera in comodato d'uso gratuito e/o l'adesione al progetto del compostaggio domestico, modello disponibile sul sito del Comune di Offida e/o del Gestore (Allegato A).
2. Qualora venissero meno le condizioni per cessazione del titolo di disponibilità dell'immobile sarà necessaria la comunicazione di cessazione della pratica compostaggio (Allegato B) presso il suddetto immobile e relativa restituzione dell'attrezzatura qualora affidata in comodato d'uso gratuito.

PER COMPOSTIERE EVENTUALMENTE FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE:

3. L'affidamento della compostiera in comodato, potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.
4. È vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio domestico, pena la richiesta di restituzione delle stesse da parte dell'Amministrazione o dal Gestore.
5. All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente documento e nella brochure/manuale compostaggio.
6. Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti, presentando istanza su modello predisposto dal presente atto di cui si allega fac-simile e disponibile sul sito del Comune e del Gestore (Allegato B), e nel caso abbia una compostiera, occorre concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di consegna.

ART. 7 - Incentivo economico

1. Per le utenze che aderiscono al compostaggio domestico come sopra normato, verrà riconosciuta una riduzione prevista dal "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA

COMUNALE IUC” approvato con delibera del Consiglio Comunale, che potrà essere aggiornata ogni anno. La riduzione sarà applicata a tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico.

2. Qualora, a seguito di apposita verifica da parte dell’Amministrazione e/o del Gestore o altri aventi titolo, venga constatata la mancata utilizzazione della compostiera, o un utilizzo difforme da quanto previsto dal presente atto, o ancor prima si impedisca in qualsiasi modo la verifica, si configurerà violazione contrattuale manifestandosi pertanto l’espressa volontà di rinunciare alla pratica di compostaggio domestico e relativi benefici.

3. Per ottenere nuovamente l’incentivo economico, qualora l’utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di recesso.

ART. 8 - Attività di controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente documento spetta alla Polizia Locale, agli Ispettori Ambientali, e ad eventuali incaricati.

2. Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche gli addetti al controllo del Gestore del Servizio, nominati con provvedimento del Sindaco. L’attività di verifica e controllo spetta altresì agli altri agenti o ufficiali di PG e PS presenti sul territorio.

3. L’Amministrazione comunale e/o il Gestore può disporre in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente atto con rilascio di apposito verbale di cui si allega fac-simile e disponibile sul sito del Comune e/o del Gestore (Allegato C).

4. L’utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale dell’Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

5. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito dal presente documento, o ancor prima sia stato negato l’accesso per la verifica, la riduzione sarà revocata ai sensi dell’art.7 comma 2 del presente documento.

6. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell’utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l’utente del tentativo di verifica e l’invito a contattare l’ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l’addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.

7. In mancanza di comunicazione da parte dell’utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospeso il comodato della compostiera e l’agevolazione fiscale.

ART.9 – Sanzioni

1. Fermo quanto previsto all’art.7 comma 2 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente atto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, obblabile in via breve con euro 50,00.

2. La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate dal personale del Comune o di altro incaricato del Comune o del personale del Gestore specificatamente incaricato, compete al Comando della Polizia Locale, cui i sopra citati soggetti dovranno pertanto tempestivamente inviare specifico rapporto.

3. Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, della L.R. 33/98 e ss.mm.ii nonché della legge 689/81 e ss.mm.ii.

ART. 10 - Registro compostatori

1. Il Comune di Offida e/o il Gestore, si impegnano a redigere un registro compostatori contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici preposti ai sensi del presente atto.

2. Tale registro può essere trasmesso alla Regione Marche nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale.

ART. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii , ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

ART. 12 - Modulistica allegata

1. La modulistica allegata, è un fac-simile redatta per cercare di rispondere al meglio ai requisiti richiesta dalla normativa vigente ma si rimanda all'Amministrazione comunale e/o al Gestore la predisposizione e la pubblicazione dei modelli originali che vorranno adottare per rispondere al meglio alle esigenze organizzative del servizio.

Modello A – Contratto di affidamento d'uso della compostiera

Modello B – Domanda di adesione al progetto

Modello C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione: Cessazione pratica di compostaggio domestico e contestuale richiesta di revoca riduzione tariffa servizio rifiuti (TARI)

Modello D - Verbale verifica per compostaggio domestico

Guida Informativa